

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONZA

Prot. n.

Rep

CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI MONZA.
PERIODO: SETTEMBRE 2013 - AGOSTO 2016.

L'anno 2013 - duemilaetredici - addì del mese di in
Monza, nel Palazzo Comunale, tra:

-, Dirigente del Settore Istruzione che interviene e stipula in nome e nell'interesse del Comune di Monza, in esecuzione della deliberazione n. C.C. n. 61 del 15/7/2013

e

- la scuola dell'infanzia
con sede in Via
rappresentata da

PREMESSO

- che le Scuole dell'infanzia paritarie svolgono una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro e che, ai sensi dell'art. 1, c. 1 della Legge 62/2000, rientrano a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione;
- che l'art. n. 5 della L.R. 20/03/80 n. 31 prevede interventi per la generalizzazione e l'incentivazione della frequenza alle Scuole dell'infanzia statali e non, senza alcuna discriminazione, purché rispondenti alle reali esigenze locali ed alla libera scelta educativa;
- che tale obiettivo deve essere perseguito valorizzando le strutture operanti sul territorio necessarie al reale soddisfacimento della domanda espressa dalla città;
- che, pertanto, il servizio di scuola dell'infanzia svolto dagli enti paritari di Monza deve essere mantenuto e sostenuto nell'interesse della cittadinanza, riconoscendo il prezioso equilibrio tra scuole statali, comunali e paritarie realizzato sul territorio monzese;
- che tale servizio è di pubblica utilità, è rivolto a tutti i bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Monza;
- che la Regione Lombardia, con L.R. del 6/8/2007 n. 19 "Norme sul sistema

educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata dalla L.R. del 31/3/2008 n. 6, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, sostiene la loro attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico della famiglia;

- che ai sensi della L.R. 31/'80 e della L.R. 19/2007, gli interventi finanziari devono tendere a conseguire parità di trattamento degli utenti delle diverse Scuole statali e paritarie, funzionanti sul territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

La Regione Lombardia, nei termini stabiliti dalla legge, erogherà direttamente il contributo spettante alla scuola dell’infanzia paritaria ai sensi della L.R. 19/2007.

Art. 3

Il contributo regionale di cui alla L.R. 19/2007 e gli interventi comunali sono indirizzati al contenimento delle rette a carico delle famiglie.

Art. 4

L'Amministrazione Comunale di Monza si impegna a fornire gratuitamente le derrate alimentari, corrispondenti ad una razione giornaliera, per ciascuno degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia

Art. 5

L'Amministrazione Comunale affida la fornitura delle derrate alimentari ad una ditta specializzata nel settore della ristorazione che avrà anche l'incarico di organizzare e gestire il servizio di razionamento e consegna delle derrate presso la sede della scuola. La ditta fornitrice è tenuta all’osservanza ed al rispetto delle tabelle dietetiche in vigore nelle Scuole dell’infanzia gestite dal Comune di Monza.

Art. 6

L'Amministrazione Comunale verserà alla scuola un contributo annuale di € 858,953, indicizzato sulla base dell'indice Istat (FOI) di svalutazione monetaria relativo alla Provincia di Milano, a partire dal 2° anno di applicazione della presente Convenzione, per sussidi e materiale didattico, per ogni sezione funzionante.

Art. 7

L'Amministrazione Comunale verserà alla scuola un contributo annuale di € 350,651, indicizzato sulla base dell'indice Istat (FOI) di

svalutazione monetaria relativo alla Provincia di Milano, a partire dal 2° anno di applicazione della presente Convenzione, per ogni alunno diversamente abile inserito e frequentante la scuola dell'infanzia.

Art. 8

L'Amministrazione Comunale, verserà alla scuola, quale intervento diretto ad assicurare il mantenimento del servizio di scuola dell'infanzia nella città di Monza, un contributo pro - capite giornaliero fisso nell'anno, sulla base di tre fasce di retta e del meccanismo di differenziazione (art. 9), come meglio specificato nella Tabella A.

Tabella A

1^a fascia retta base (Isee fino a € 45.000,00)	2^a fascia retta base (Isee fino a € 45.000,00)	3^a fascia retta base (Isee fino a € 45.000,00)
fino a € 160,92	superiore a € 160,92 e fino a € 203,83	superiore a € 203,83 e fino a € 236,02
Contributo base pro-capite giornaliero	Contributo base pro-capite giornaliero	Contributo base pro-capite giornaliero
€ 4,2912	€ 3,0039	€ 1,5019

La presente convenzione perderà totalmente efficacia qualora la scuola dell'infanzia _____ dovesse applicare, per la terza fascia, una retta base mensile superiore all'importo sopra indicato (€ 236,02 mensili, soggetti ad indicizzazione).

A partire dal secondo anno di applicazione della presente Convenzione, di anno in anno, l'entità delle rette e dei contributi sopra elencati sarà soggetta ad indicizzazione sulla base dell'indice Istat (FOI) di svalutazione monetaria relativo alla Provincia di Milano.

Art. 9

E' confermato il meccanismo di differenziazione del contributo pro capite giornaliero erogato dal Comune di Monza sulla base della condizione economica del nucleo familiare, avviato a partire dall'a.s. 2006/2007.

Il Comune di Monza erogherà alle scuole dell'infanzia convenzionate:

- il contributo base per gli alunni iscritti, appartenenti a famiglie in possesso di un valore Isee fino a € 45.000,00 (Tabella A);
- il contributo base (art. 8) diminuito di € 1,50, per gli alunni iscritti appartenenti a famiglie in possesso di un valore Isee superiore a € 45.000,00 (Tabella B).

In conseguenza di tale differente contribuzione comunale le Scuole potranno applicare due distinte rette di frequenza:

- una retta base per le famiglie con Isee fino a € 45.000,00
- una retta massima per le famiglie con Isee superiore a € 45.000,00 (Tabella B)

Tabella B

1^a fascia retta massima (Isee superiore a € 45.000,00)	2^a fascia retta massima (Isee superiore a € 45.000,00)	3^a fascia retta massima (Isee superiore a € 45.000,00)
fino a € 190,92	superiore a € 190,92 e fino a € 233,83	superiore a € 233,83 e fino a € 266,02
Contributo massimo pro-capite giornaliero	Contributo massimo pro-capite giornaliero	Contributo massimo pro-capite giornaliero
€ 2,7912	€ 1,5039	€ 0,0019

Art. 10

L'Amministrazione comunale, a seguito dell'applicazione del meccanismo di cui al precedente articolo, provvederà alla redistribuzione delle somme corrispondenti alla diminuzione dei contributi erogati alle Scuole di cui all'art. 9 (€ 1,50 al giorno per alunno iscritto appartenente a famiglia con Isee superiore a € 45.000,00), seguendo un ordine inversamente proporzionale alla retta base applicata da ciascuna Istituzione scolastica e secondo il numero di bambini iscritti; ciò al fine di sostenere ulteriormente il piano dell'offerta formativa delle Scuole dell'infanzia paritarie convenzionate.

Art. 11

I contributi di cui agli artt. nn 6 - 8 saranno versati dall'Amministrazione Comunale alla scuola convenzionata come segue:

al 30 Novembre, acconto del 50 per cento dei contributi erogati nell'anno precedente;

al 30 Maggio saldo dei contributi spettanti per l'intero anno scolastico nonché della quota parte relativa alla redistribuzione di cui all'art. 10.

Art. 12

La scuola dell'infanzia firmataria della Convenzione si impegna a:

- a) fornire, prima dell'inizio dell'anno scolastico, gli elenchi degli alunni iscritti, corredati degli indirizzi e delle rette applicate;
- b) presentare mensilmente gli elenchi nominativi con le effettive presenze degli alunni;
- c) segnalare eventuali sospensioni delle attività scolastiche, non previste nel calendario, alla ditta incaricata della fornitura delle derrate ed a fornire alla stessa tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione e l'espletamento del servizio di razionamento delle derrate;
- d) osservare i criteri di iscrizione stabiliti dalla normativa, sia per il termine

di apertura sia per il termine di chiusura;

- e) individuare e verificare, nel periodo di durata della Convenzione, nel pieno rispetto della autonomia scolastica e del Piano dell'Offerta Formativa, d'intesa con i responsabili delle Scuole convenzionate, statali e comunale, criteri che consentano la formazione di graduatorie con una base comune del 50% per tutte le Scuole dell'infanzia cittadine. Detti criteri non potranno risultare in contrasto con i principi di non discriminazione secondo quanto disposto nella presente Convenzione, ai successivi artt. 13 e 14 lettera i);
- f) codificare, in accordo con l'Amministrazione comunale ed entro la scadenza della Convenzione, criteri comuni che saranno adottati da tutte le scuole per determinare l'importo della retta applicata alle famiglie;
- g) collaborare nelle procedure relative all'applicazione del meccanismo di differenziazione dei contributi comunali pro capite in funzione delle fasce economiche;
- h) segnalare in forma scritta all'Amministrazione comunale l'eventuale apertura di nuove sezioni, entro il mese di Giugno dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento;
- i) far conoscere alle famiglie dei bambini la presente Convenzione, mediante l'inserimento del testo sul proprio sito Internet e/o la sua affissione nella bacheca della scuola e comunque consegnandone copia, in formato telematico, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione da parte della famiglia. La presente Convenzione dovrà essere adeguatamente citata all'interno dell'eventuale Carta dei Servizi della Scuola;
- j) fornire all'Amministrazione comunale, entro la fine di dicembre di ogni anno, il Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico in corso; entro il 31 luglio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta, redatta su un modello guidato, concordato dall'Ufficio competente del Settore Educazione e delle Scuole paritarie. Tale modello dovrà essere predisposto nell'arco della presente Convenzione;
- k) fornire all'Amministrazione comunale copia dei Bilanci, Preventivo e Consuntivo, di ogni anno, entro un mese dall'approvazione da parte dell'Ente gestore, redatti su un modello guidato, concordato dall'Ufficio competente del Settore Educazione con le Scuole Paritarie. Tale modello dovrà essere predisposto nell'arco temporale della presente Convenzione.

Art. 13

La scuola dell'infanzia si impegna ad accogliere alunni con disabilità secondo le norme vigenti e sulla base delle indicazioni dei competenti Uffici del Servizio Sociale Territoriale del Comune di Monza (Ufficio Disabili 0-18 anni/Ufficio Minori-Nucleo Integrato Specialistico).

Il sostegno alle sezioni nelle quali sono accolti alunni con disabilità sarà assicurato mediante personale educativo messo a disposizione a cura del Settore Servizi Sociali attraverso il relativo appalto di servizio, secondo i criteri ed i vincoli previsti dalla legislazione regionale e nazionale, dalle disposizioni previste dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e dall'Ufficio

Scolastico di Monza e Brianza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e in relazione alle nuove progettualità educative costruite sui livelli di gravità (Poli), nonché mediante il contributo di cui all'art. 7.

Le modalità operative di raccordo delle buone prassi tra Comune, Scuola e Famiglie sulla costruzione del progetto educativo individualizzato e la programmazione/articolazione degli interventi, saranno definite in uno specifico protocollo operativo che i contraenti, in collaborazione con il Settore Servizi Sociali del Comune, si impegnano a redigere nel primo anno scolastico della Convenzione per poi applicarlo nel secondo anno scolastico.

Relativamente alla somministrazione di farmaci si rinvia allo specifico "Protocollo" sottoscritto tra l'ASL MB e le Autonomie Scolastiche.

Art. 14

La Scuola si impegna a:

- a) accogliere bambini in età compresa fra i 3 ed i 6 anni, fermi restando i criteri di gradualità previsti dalla Riforma scolastica approvata con Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- b) operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti all'interno del Sistema Nazionale di Istruzione;
- c) costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale;
- d) far conoscere alle famiglie dei bambini il Bilancio Preventivo e Consuntivo mediante il loro inserimento sul proprio sito Internet e/o la loro affissione nella bacheca della scuola, in formato digitale dell'ultimo Bilancio approvato sarà consegnato all'atto della presentazione della domanda di iscrizione da parte della famiglia;
- e) costituire sezioni con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore al limite disposto dalla normativa vigente e dai Contratti collettivi di Lavoro applicati, che dovranno essere trasmessi all'Amministrazione Comunale;
- f) assicurare che il personale docente sia in possesso di diploma specifico riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca;
- f bis) assicurare che il personale sia informato e possa partecipare alle iniziative di aggiornamento e formazione promosse dall'Amministrazione comunale;
- g) mantenere i locali della scuola secondo i requisiti igienici e di idoneità rispondenti alle esigenze di funzionamento e previsti dalle disposizioni di legge;
- h) conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà per le Scuole di offrire maggiori prestazioni;
- i) accogliere indistintamente i bambini in età prescolare di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, secondo le norme vigenti;
- j) riconoscere al personale docente della scuola l'autonomia didattica prevista dai vigenti contratti di categoria;
- k) assicurare che il numero degli insegnanti sia adeguato alle sezioni

funzionanti comunque non inferiore al numero delle sezioni medesime;

- l) applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di categoria per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
- m) fornire in formato digitale copia della presente Convenzione a ciascun dipendente.

Art. 15

Per accertare il rispetto delle clausole della presente Convenzione, per verificarne l'adeguatezza e per predisporre eventuali modifiche, sarà costituita una apposita Commissione composta da:

- ✓ Assessore ai Servizi sociali e alla persona del Comune di Monza;
- ✓ Assessore all'Istruzione del Comune di Monza;
- ✓ n. 3 rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui n. 1 della minoranza, nominati con apposito provvedimento del Consiglio comunale;
- ✓ n. 4 rappresentanti delle Scuole dell'infanzia paritarie convenzionate.

Il Comune di Monza sospenderà l'erogazione dei contributi se non verranno assolti gli impegni previsti negli artt. nn. 12 - 13 - 14.

Art. 16

La presente Convenzione decorrerà dal 1° settembre 2013 e avrà durata fino al 31 agosto 2016.

Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico del Comune di Monza.

p. la Scuola dell'Infanzia
Il Responsabile

p. il Comune di Monza
Il Direttore del Settore

